



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 12 novembre 2025**

# GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

**GARE DEL 2/11/2025**

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 2/11/2025 REAL BACOLI SIBILLA - CASTEL VOLTURNO CALCIO 22**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Castel Volturno Calcio 22, relativo alla gara in epigrafe valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza - girone A - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Real Bacoli Sibilla per avere impiegato nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Bellarosa Ciro (30.08.2002)- in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società ASD Real Bacoli Sibilla. Esperiti i necessari accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ in data 31.10.2025 la società ASD Real Bacoli Sibilla depositava attraverso procedura di firma elettronica la documentazione relativa al tesseramento del calciatore Bellarosa Ciro. In data 4.11.2025 l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania esaminava la richiesta di tesseramento e segnalava alla società richiedente di integrare la documentazione che, in pari data, veniva prontamente fornita; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 2.11.2025 quindi successivamente alla data nella quale la società ASD Real Bacoli Sibilla "dematerializzava" la richiesta di tesseramento. A)^ pertanto necessario stabilire se il giorno della gara oggetto di ricorso il calciatore Bellarosa Ciro fosse da considerare come tesserato per la società resistente società ASD Real Bacoli Sibilla. In proposito, bisogna tenere a mente la disciplina di riferimento e quindi sia quanto previsto dalle NOIF (cfr. art. 39 NOIF), sia quanto stabilito dalle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND. Dal combinato disposto di dette norme e come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in un caso analogo, si evince che: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti norme federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva". Quanto riportato nelle NOIF consente di ritenere il tesseramento del calciatore Bellarosa Ciro regolare in quanto, come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2003, protocollo numero 00981 del 2023 Sez I,: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo al deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazioni saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Come argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il principio previsto dall'art. 39 delle NOIF è quello di considerare tesserato il calciatore dal giorno successivo al deposito degli

atti fino eventualmente alla comunicazione di revoca per irregolarità e o invalidità o anche alla richiesta di integrazione che non ha comunque, salvo il caso previsto dall'art. 42 delle NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, continua nel ragionamento affermando che: "Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile". Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nel pronunciamento sopra riportato, richiama il principio di affidamento che: "[ ] fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5011). PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Castel Volturno Calcio 22 e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 0 in favore della società resistente ASD Real Bacoli Sibilla acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati, rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Real Bacoli Sibilla per il tesseramento del calciatore Bellarosa Ciro. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 150,00 REAL BACOLI SIBILLA

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 1/11/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 1/11/2025 SPORT CLUB 85 TRAMONTI - ATLETICO NUCERIA 2017**

Il giudice sportivo territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Atletico Nuceria 2017 relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva in via principale la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Sport Club 85 Tramonti. Letta la memoria della società resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge chiaramente dal referto arbitrale la partita, valevole per la quinta giornata del Campionato di Prima Categoria Campania - girone G - disputatasi in data 1.11.2025, si concludeva; ^ i fatti oggetto del ricorso proposto dalla società ASD Atletico Nuceria 2017 sono da considerarsi vicende che non determinavano la sospensione della gara che, come rappresentato dal DDG a referto, fidefacente fino a querela di falso, si concludeva regolarmente. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Nuceria 2017 e, per l'effetto, omologare il risultato di 2 - 1 in favore della società ospitante ASD Sport Club 85 Tramonti acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 1/11/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 1/11/2025 PANNARANO CALCIO – VITULANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, rilevato che: ^ la società ASD Polisportiva Vitulano faceva pervenire fuori termine il preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo Territoriale (gara valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria – girone D - dell'1.11.2025 Pannarano - Vitulano, preannuncio inoltrato al GST in data 4.11.2025); ^ il ricorso proposto non veniva notificato alla società resistente ASD Pannarano Calcio. Letta la memoria della società resistente. PQM delibera: dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto e, per l'effetto, omologare il risultato di 3 - 1 per la società ASD Pannarano Calcio acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati, rinviando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

# **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 2/11/2025**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 2/11/2025 WE BENEVENTO UNITED – MOLINARA**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla A.S.D. We Benevento United e ritualmente comunicati alla A.S.D. Calcio Molinara; premesso che con il libello introduttivo la precitata Associazione Sportiva ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata Molinara inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Casale Simone in presunta posizione irregolare ai fini disciplinari, per non aver scontato la squalifica inflittagli giusta precedente Comunicato Ufficiale di questo C.R. Campania n. 36 del 23.10.2025; considerato che questo C.R. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 42 del 06.11.2025 con cui ha disposto la "errata corrige", rettificando il nominativo del calciatore espulso da "Casale Simone" a "Casale Alessio" (che, comunque, non ha partecipato alla gara oggetto di reclamo, come correttamente evidenziato dalla Associazione reclamata nelle controdeduzioni e come emerge dal referto arbitrale); rilevato che tale circostanza determina l'infondatezza del reclamo P.Q.M. delibera: a) di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di confermare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/3 in favore del Molinara; b) di non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, sussistendo giusti motivi in virtù della peculiarità della questione scrutinata.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

# **GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 2/11/2025**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 2/11/2025 REAL SPARTACUS - REAL GRICIGNANO**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla A.S.D. Real Gricignano e ritualmente comunicati alla reclamata A.S.D. Real Spartacus; premesso che con l'atto introduttivo la precitata Associazione Sportiva ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Real Spartacus inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Russo Aniello in presunta posizione irregolare in quanto non tesserato in favore della reclamata Real Spartacus; considerato che questo Ufficio, nell'ambito dell'istruttoria, ha interessato l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania il quale ha confermato che il calciatore Russo Aniello risulta tesserato in favore della A.S.D. Romulea a far data dal 29.09.2025 data di deposito (e già perfetto ex art. 39 NOIF ai fini della regolarità/ irregolarità della posizione del calciatore) con approvazione (irrilevante, però, ai fini della fattispecie scrutinata) avvenuta in data 07.11.2025; dunque, il tesseramento si è perfezionato ex art. 39 NOIF in data antecedente la gara oggetto di reclamo, disputata il 02.11.2025; rilevato che il calciatore in parola non aveva titolo a partecipare alla gara di qua, non essendo tesserato in favore della reclamata ex art.40 comma 3 bis, e ciò determina la fondatezza delle doglianze esposte dal Real Gricignano P.Q.M. delibera: a) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, in applicazione degli art. 10 C.G.S., di infliggere alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante Real Gricignano; b) di infliggere, ai sensi degli art. 8, lettera b) alla A.S.D. Real Spartacus, l'ammenda di euro 150,00; c) al Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Real Spartacus il Sig. Giuseppe Contestabile, la squalifica per n. 1 giornata effettiva; d) di infliggere, al calciatore Russo Aniello la squalifica di n. 1 giornata effettiva da scontare nella prima giornata utile e/o all'atto del perfezionamento del tesseramento se non avvenuto nelle more; d) dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 150,00 REAL SPARTACUS

### **DIRIGENTI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

## **CALCIATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RUSSO ANIELLO

(REAL SPARTACUS)

## **REGIONALE UNDER 19**

### **GARE DEL 2/11/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 2/11/2025 POLISPORTIVA PUGLIANELLO - REAL ARIENZO**

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente notificati (anche alla controparte reclamata) dalla A.S.D. Polisportiva Puglianello; premesso che con l'atto introduttivo è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata A.S.D. Arienzo effettuato n. 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio (regola n. 3); considerato che il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha dichiarato "( ) correggo due errori riscontrati nel referto della gara: risultato non di 0 a 0 ma di 1 a 3 a favore della squadra ospite; sostituzione erroneamente segnata per il Real Arienzo, al 1 minuto del secondo tempo che invece era stata effettuata dal Puglianello con l'ingresso del numero 23 Abazi Lorenzo e l'uscita del numero 1 Bussone Salvatore"; rilevato che da quanto precede emerge l'insussistenza della lamentata violazione della regola n. 3 del Giuoco del Calcio P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/3 in favore del Real Arienzo, così come rettificato dal ddg, demandando all'Ufficio di Segreteria gli adempimenti consequenziali finalizzati all'errata corrige; dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva, sussistendo giuste ragioni in considerazione della peculiarità della fattispecie trattata.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Marco Cardito**

## **REGIONALE UNDER 18**

### **GARE DEL 2/11/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 2/11/2025 ATHENA CALCIO CANCELLO ED - POL.R. SANNICOLESE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Pol. R Sannicolesse, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato regionale Under 18 - girone A - con il quale la ricorrente richiede la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Athena Calcio SSD arl per avere quest'ultima impiegato nella gara oggetto di ricorso un calciatore - Sig. Tessitore Giovanni - in posizione irregolare. Letta la memoria della società resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ dalla distinta di gara risulta abbia partecipato all'incontro oggetto di ricorso il calciatore Tessitore Giovanni, n. 2 della società Athena Calcio SSD arl; ^ la ricorrente società segnala che il Sig. Tessitore Giovanni (12.02.2010) non risulta tesserato per la società Athena Calcio SSD arl; ^ con il supporto dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND è emerso che la società resistente Athena Calcio SSD arl ha tra i propri tesserati sia il Sig. Tessitore Giovanni, nato a S.M.C.V. (CE) il 22.02.2008, sia il Sig. Tessitore Salvatore, nato a Capua (CE) il 12.02.2010. Si evince ictu oculi che vi è stata una correzione "a penna" della distinta di gara della società resistente. Il nome Salvatore è stato sostituito con Giovanni e anche il numero del documento di identità è stato modificato "a penna" inserendo gli estremi della Carta d'Identità Elettronica del Sig. Tessitore Giovanni. In particolare, il calciatore Tessitore Giovanni (22.02.2008) è tesserato per la società Athena Calcio SSD arl dal 20.10.2025 e, pertanto, viene regolarmente impiegato nella gara del 2.11.2025 oggetto del presente ricorso. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Pol. R Sannicolesse e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 0 in favore della società Athena Calcio SSD arl acquisito sul TDG; ^ infliggere l'ammenda di â,- 25,00 alla società Athena Calcio SSD arl per erronea compilazione della distinta di gara (nel correggere il nominativo del calciatore Tessitore Salvatore con quello di Tessitore Giovanni. sostituiva il numero di Carta di Identità Elettronica indicandolo correttamente ma ometteva di modificare la data di nascita lasciando in distinta la data di nascita di Tessitore Salvatore, calciatore anche egli tesserato per la resistente). Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

## ALLIEVI UNDER 17 FEMMINILI

GARE DEL 1/11/2025

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 1/11/2025 NAPOLI FOX - NAPOLI INDEPENDENT FC

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Napoli Fox relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Regionale Allievi Under 17 Femminile - girone B - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Napoli Independent FC per avere impiegato nella partita oggetto di ricorso più calciatrici "fuori quota" contravvenendo al dettato della regolamentazione federale. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ consultando la distinta di gara della società resistente ASD Napoli Independent FC risulta l'inserimento di n. 6 calciatrici nate nel 2008 (Pernice Chiara, Boccardi Giulia, Sansone Ilaria, Basile Camilla, Grasso Alessia e Maiolini Maria); ^ il Regolamento del Campionato Nazionale Under 17 Femminile per la stagione sportiva 2025 - 2026 all'art. 1 "Partecipazione delle Calciatrici" co. 2 con riferimento ai fuori quota stabilisce: "[ ]" è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicare per la sola FASE REGIONALE FEMMINILE la possibilità di utilizzare n° 2 Fuori quota nate nel 2008 con le seguenti modalità: "[ ]". PQM delibera accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Napoli Fox e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della società ASD Napoli Independent FC; ^infliggere l'ammenda di euro 50,00 alla società ASD Napoli Independent FC. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria

## UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 1/11/2025

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 1/11/2025 POL. SANTA MARIA CILENTO - LIONS FOOTBALL PARTHENOPE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento e ritualmente comunicati alla A.S.D. Lions Football Parthenope; premesso che con l'atto introduttivo la precitata Associazione Sportiva ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata Lions inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Esposito Giuseppe in presunta posizione irregolare ai fini disciplinari, per non aver scontato la squalifica inflittagli giusta precedente C.U. del S.G.S. di questo C.R. Campania n. 81 del 15.05.2025: precisamente, la reclamante ha rappresentato che Esposito Giuseppe "( )" avrebbe dovuto scontare [la squalifica, ndr.] nella prima giornata del campionato under 16 girone A di questo anno con inizio 05.10.2025 ma come da C.U. 23 S.G.S. del 09.10.2025 il suddetto calciatore prende parte alla gara con la Società Azzurri A.R.L. e soggetto a provvedimento disciplinare di squalifica due gare. Eventualmente scontando le due giornate da provvedimento disciplinare e tenendo conto del riposo della società il turno del 11.10.2025 il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare il residuo di squalifica nella gara disputata oggi 01.11.2025 ( )"; considerato che dall'esame dei suddetti CC.UU. è emerso che il calciatore in parola: a) è stato squalificato per n. 1 gara effettiva giusta CU n. 87/2025 pag. 1157 (e non n. 81 come dedotto dalla reclamante); b) è stato, poi, squalificato per n. 2 giornate giusta C.U. n. 23/2025; c) non ha scontato la squalifica, avendo partecipato alla gara oggetto di reclamo (in quanto inserito in distinta); rilevato che i fatti e le circostanze sopra accertati convergono nel senso di ritenere fondata la domanda proposta P.Q.M. delibera: a) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, in applicazione dell' art. 10 C.G.S., di infliggere alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante Pol. Santa Maria Cilento; b) di infliggere, ai sensi dell'art. 8 lettera b), alla Lions Football Parthenope, l'ammenda di euro 80,00; c) di infliggere , al calciatore Esposito Giuseppe la squalifica di n. 1 giornata effettiva, da scontare unitamente e in aggiunta a quelle residue inflitte (non scontate) giusta il menzionato C.U. S.G.S. 23/2025; d) dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

il sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv Marco Cardito



# UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 1/11/2025

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### Gara del 1/11/2025 FRO CALCIO SSD ARL – INCONTRO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla A.S. Incontro (e ritualmente notificati alla reclamata Fro Calcio S.S.D. A.R.L.) con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per presunto "errore tecnico" commesso dal direttore di gara il quale, in sintesi, avrebbe erroneamente annullato una rete segnata da calcio di rigore e disposto, in luogo della sua ripetizione, un calcio di punizione; considerato che, da accertamenti effettuati, sentito a chiarimenti il ddg, quest'ultimo ha dichiarato che "durante la partita all' 11' minuto del primo tempo ho assegnato un calcio di rigore a favore dell'INCONTRO per aver visto un tocco di mano di un giocatore del FRO CALCIO in area. Mentre il giocatore dell'INCONTRO stava tirando ho visto una trattenuta da parte di un suo compagno di squadra nei confronti di un giocatore del FRO CALCIO e quindi ho annullato il rigore dando un calcio di punizione per il FRO CALCIO"; rilevato che dalla suddetta dichiarazione emerge l'insussistenza del lamentato e quindi la regolarità della gara oggetto di reclamo P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3/2 in favore del Fro Calcio S.S.D.A.R.L., disponendo incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**il sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv Marco Cardito**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 19 novembre 2025.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
  - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
  - tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 12 novembre 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**